

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 9 maggio 2018

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Centuripe (EN) con nota del 5 marzo 2018 n. prot. 3297 (acclarata in data 6 marzo 2018 al n. prot. Cdc 2108);

vista l'ordinanza n. 180/2018/CONTR con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore dott. Gioacchino Alessandro.

Il Sindaco del Comune di Centuripe, premesso che la contabilità dell'ente registra al 31 dicembre 2017 una grossa mole di residui attivi con anzianità antecedente al 2011 e che in applicazione del principio contabile 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 si può valutare l'opportunità di operare lo stralcio di tali crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione, chiede alla Sezione di pronunciarsi in merito alla possibilità di procedere al riaccertamento straordinario previsto dall'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; precisa, altresì, che l'anzianità dei residui farebbe presupporre che si è in presenza di residui attivi risalenti agli esercizi antecedenti al 2015 non correttamente accertati all'1 gennaio 2015.

Il Collegio deve, preliminarmente, valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità oggettiva della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei conti.

Accertata la ricevibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, occorre ora analizzarne i diversi profili di ammissibilità.

La Corte dei conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "contabilità pubblica". Al riguardo è stato precisato che la nozione di "contabilità pubblica" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle

normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

Il quesito proposto è, sotto tale aspetto, certamente riconducibile alla nozione sopra riferita, poiché strettamente afferente ad istituti disciplinati nell'ambito dell'*"armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali"*.

Per consolidato orientamento la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve, però, trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che i quesiti posti dal rappresentante dall'ente, pur rientrando a pieno titolo nella nozione di "contabilità pubblica", siano solo parzialmente ammissibili atteso che essi concernono direttamente la correttezza e la regolarità, nel nuovo regime contabile armonizzato, di operazioni contabili fondamentali già effettuate dall'ente.

Il parere della Sezione non può perciò tradursi né in una sommaria valutazione sull'attendibilità dei residui vetusti presenti in bilancio al 31.12.2017 né in una valutazione della regolarità del riaccertamento straordinario dei residui effettuato all'1.1.2015, fatti ed operazioni che la medesima Sezione valuta in diversa sede allorché ai sensi dell'art. 148 bis del T.U.E.L. esercita quel controllo finanziario che la giurisprudenza costituzionale ascrive alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità al fine di garantire l'interesse obiettivo alla regolarità delle gestioni e alla salvaguardia della finanza pubblica (cfr. sentenza n. 39 del 2014 nonché le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007). Ed a fronte dell'interferenza con l'esercizio di tale fondamentale controllo demandato alla Magistratura contabile, e segnatamente alla medesima Sezione di controllo oggi investita della richiesta di parere, la funzione consultiva non può che diventare recessiva.

Ciò posto, il Collegio ritiene, in questa sede, di potersi esprimere nei termini che seguono. Innanzitutto la Sezione deve rammentare che la disposizione invocata dall'ente e sulla cui portata applicativa viene richiesto il parere, prevede che *"i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015"*.

La predetta disciplina, secondo il chiaro tenore letterale, si applica quindi soltanto a due diverse ipotesi:

- a) i Comuni che non hanno effettuato il riaccertamento straordinario;
- b) i Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Non risulta, invece, contemplata espressamente la diversa ipotesi dell'autonoma rilevazione di un errore e della rettifica di un riaccertamento che l'ente presupponga scorretto.

Né tale prospettata ipotesi può ritenersi desumibile in via analogica o estensiva, atteso che la

descritta disciplina, per il suo carattere evidentemente eccezionale, deve considerarsi di stretta interpretazione, costituendo una deroga al principio di unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e al principio 9.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 (cfr. al riguardo la deliberazione di questa Sezione n. 206/2016/PRSP), principio necessario affinché nel passaggio al nuovo sistema contabile non siano avallati comportamenti opportunistici ed elusivi (cfr. la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie, deliberazione n.4/SEZAUT/2015, secondo la quale "l'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile", con la possibilità di apportare eventuali rettifiche solo tramite il riaccertamento ordinario di cui all'art.3, co.4, del D.Lgs. n.118/2011).

Nei suesposti termini preclusivi si è recentemente espressa, in risposta a quesito del tutto analogo, anche la Sezione regionale di controllo per la Puglia con il parere di cui alla deliberazione n. 44/2018/PAR da cui questa Sezione non ha, per quanto esposto, motivo di discostarsi.

P.Q.M.

Nei suddetti termini è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica- Dipartimento Autonomie Locali.

Così deliberato a Palermo, nella Camera di consiglio del 9 maggio 2018.

PRESIDENTE
L'ESTENSORE
(Giacchino Alessandro)

IL
(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il 21 maggio 2018
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fabio Guiducci)